



COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità e oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Ambito di applicazione
- Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 4 – Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili
- Articolo 5 – Competenze
- Art. 6 – Albo comunale delle associazioni

TITOLO II – SETTORI D' INTERVENTO

- Art. 7 – Finalità generali
- Art. 8 – Attività di promozione e tutela della salute
- Art. 9 – Attività di diffusione dell'istruzione
- Art. 10 – Attività di promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale
- Art. 11 – Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e di protezione civile
- Art. 12 – Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali
- Art. 13 – Promozione della pratica sportiva
- Art. 14 – Promozione delle attività ricreative e del tempo libero
- Art. 15 – Interventi per la valorizzazione delle attività turistiche ed economiche

TITOLO III – PROCEDURE DI CONCESSIONE

- Art. 16 – Generalità
- Art. 17 – Contributi ordinari: procedimento di concessione
- Art. 18 – Contributi straordinari: istanza ed elementi valutativi
- Art. 19 – Contributi straordinari: procedimento di concessione
- Art. 20 – Contributi straordinari: rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 21 – Decadenza

TITOLO IV – PATROCINIO

- Art. 22 – Patrocinio del Comune

TITOLO V – PUBBLICITA' E DIVULGAZIONE

- Art. 23 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 24 – Obblighi di pubblicazione

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA

- Art. 25 – Applicazione del Regolamento.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il Comune di Vado Ligure, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, valorizza il contributo dei soggetti giuridici che operano perseguono istituzionalmente scopi di interesse collettivo e di tutela di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità vadese.
2. In attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Vado Ligure a soggetti giuridici pubblici e privati, di agevolazioni e contributi economici che, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale.
3. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Vado Ligure.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. alle erogazioni di benefici economici di natura socio assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
 - b. a contributi e sovvenzioni di diversa natura, dovuti in forza di leggi e provvedimenti statali, regionali e provinciali e rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - c. ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 56 D. Lgs n. 117/2017;
 - d. alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici effettuati a favore del Comune;
 - e. ai contributi o quote associative ad enti a cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
 - f. ai rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
 - g. ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente;
 - h. a contributi alle scuole riconducibili al Piano dell'Offerta Formativa;
 - i. a ogni altro beneficio economico costituito da agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e/o di servizi erogati dal Comune ovvero dal pagamento di tributi, in ordine ai quali sia vigente apposita e separata normativa;
 - j. in generale, all'utilizzo di immobili a canone agevolato ed alla concessione di immobili in comodato nonché all'utilizzo di impianti sportivi, disciplinati da appositi regolamenti comunali.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ferme restando le finalità di cui all'art. 1, la concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di persone giuridiche pubbliche o private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.
2. Non sono destinatari di contributi o benefici economici i partiti politici, le associazioni sindacali o qualsiasi altro e diverso soggetto avente finalità di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo solo nel caso della realizzazione di iniziative i cui utili siano devoluti in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine della città di Vado Ligure e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.
3. In via generale, sono ammessi alla concessione di contributi i seguenti soggetti:

- a. associazioni aventi sede all'interno del territorio comunale, iscritte all'Albo Comunale delle associazioni di cui al successivo art. 6;
 - b. persone giuridiche pubbliche o private aventi sede all'interno del territorio comunale, per attività ed iniziative che si svolgono nel Comune di Vado Ligure a vantaggio della comunità locale;
 - c. persone giuridiche pubbliche o private non aventi sede nel territorio comunale, esclusivamente per le iniziative svolte nell'ambito del Comune di Vado Ligure ed a vantaggio della comunità locale;
 - d. città gemellate, enti pubblici e privati ovvero collettività italiane o straniere, limitatamente alle finalità di promozione della pace, di cooperazione e solidarietà tra i popoli e di sostegno in caso di calamità.
4. In casi particolari, oltre a quanto previsto al precedente comma, sub lett. d), l'Amministrazione Comunale può concedere contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, purché finalizzate alla promozione dell'immagine e del prestigio del Comune, in qualsivoglia ambito e modalità tale promozione possa essere perseguita.

Articolo 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente Regolamento si distinguono in:
 - contributi economici ordinari;
 - contributi economici straordinari.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono:
 - a) per **contributi economici ordinari**, l'erogazione di somme di denaro e/o il riconoscimento di altri benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente. A tali contributi possono accedere esclusivamente i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. a);
 - b) per **contributi economici straordinari**, l'erogazione di somme di denaro e/o il riconoscimento altri benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, fatte salve le eventuali specificità relative a singoli settori d'intervento. A tali contributi possono accedere tutti i soggetti di cui al precedente Art. 3, comma 3, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.
3. Oltre all'erogazione di denaro, sono da considerarsi contributi riconoscibili dal Comune i seguenti benefici:
 - aiuti organizzativi;
 - fruizione gratuita ovvero agevolata di prestazioni e servizi;
 - messa a disposizione di beni mobili comunali.

Per tali benefici, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. i., deve essere calcolato, in ogni caso, un valore economico da esplicitare nel provvedimento di concessione, facendo riferimento a valori predeterminati da appositi atti o, quando mancanti, a quelli di mercato attribuibili in via analogica.

Articolo 5 - Competenze

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, si distinguono le seguenti competenze:
 - a) **Il Consiglio Comunale:**
 - in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le somme da destinare all'erogazione di contributi per le finalità previste dal presente Regolamento,
 - b) **La Giunta Comunale:**
 - con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce le somme da destinare ai singoli Settori di competenza ai fini della concessione di contributi;
 - stabilisce i criteri e le modalità attraverso cui procedere al riparto della contribuzione ordinaria tra i soggetti istanti, da elaborarsi sulla base degli elementi valutativi indicati nel presente Regolamento;
 - definisce annualmente i campi di intervento per l'erogazione di contributi e a percentualizzare l'incidenza dei contributi straordinari sugli stanziamenti complessivi specifici previsti a Bilancio.

- in forza dell'istruttoria condotta dal Settore competente, dispone in ordine all'assegnazione ovvero al diniego di contributi straordinari;
- provvede a quantificare percentualmente il contributo straordinario da assegnare al soggetto richiedente, sulla base della spesa dallo stesso preventivata per l'iniziativa;
- può disporre deroghe ai limiti ed alle condizioni previste per l'erogazione di contributi straordinari nei settori d'intervento di cui all'art. 10;
- dispone in ordine alla decadenza di contributi straordinari;
- può revocare, per ragioni di interesse pubblico, la concessione di un contributo straordinario;
- dispone la concessione di patrocini.

c) Il Sindaco:

- previa istruttoria condotta dal Servizio competente, forma e aggiorna l'Albo comunale delle associazioni di cui all'Art. 6.

d) I Responsabili di Settore (ciascuno per quanto di competenza):

- istruiscono le istanze relative a contributi ordinari e straordinari;
- predispongono il piano di riparto tra i soggetti ammessi alla contribuzione ordinaria;
- provvedono in ordine alla verifica della rendicontazione prodotta per iniziative oggetto di contribuzione straordinaria;
- provvedono all'erogazione di contributi straordinari sulla base delle risultanze della relativa rendicontazione;
- verificano circa la sussistenza di motivi di decadenza dei contributi riconosciuti.

Art. 6 – Albo comunale delle associazioni

1. In attuazione dell'art. 40 e in conformità alle indicazioni di cui all'art. 39 dello Statuto comunale, è istituito l'Albo comunale delle associazioni.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - promozione e tutela della salute;
 - diffusione dell'istruzione;
 - promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale;
 - recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e protezione civile;
 - promozione culturale e recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - promozione della pratica sportiva;
 - promozione delle attività ricreative e del tempo libero;
 - valorizzazione delle attività turistiche ed economiche;
 - altri settori.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti devono presentare apposita domanda, redatta secondo il modulo predisposto dal competente Servizio, corredandola dello statuto dell'ente e delle generalità delle persone che ricoprono cariche negli organismi di amministrazione e controllo.
4. L'Albo è formato e aggiornato con provvedimento del Sindaco, previa istruttoria condotta dal Servizio competente. Anche nell'eventualità di accettazione dell'iscrizione all'Albo di cui in parola, i soggetti ammessi non avranno diritto a partecipare al riparto della contribuzione ordinaria di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. a), relativamente all'anno d'iscrizione ed a quello successivo. La preclusione al predetto riparto è prolungata di un anno nel caso di domanda presentata successivamente al 31 marzo.
5. I soggetti iscritti nell'Albo devono comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla contribuzione di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. a), ogni variazione dei dati richiesti ai fini dell'iscrizione, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ISCRIZIONE ALBO E PANNI DI PRESENZA SEDE SUL TERRITORIO SONO REQUISITI DIVERSI DA TENERE CONTO

TITOLO II – SETTORI D' INTERVENTO

Art. 7 – Finalità generali

1. Nei limiti delle risorse stanziare nel Bilancio di competenza, il Comune di Vado Ligure interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, per le finalità indicate negli articoli seguenti.
2. In ogni caso, l'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti potenzialmente beneficiari.
3. Gli ambiti di intervento di cui agli articoli seguenti, non precludono al Comune di Vado Ligure la possibilità di riconoscere i benefici di cui al presente Regolamento a sostegno di ulteriori attività e finalità, se ed in quanto motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità ed in presenza a Bilancio dei mezzi finanziari necessari.

Art. 8 – Attività di promozione e tutela della salute

1. Il Comune interviene a supporto ed integrazione del Servizio sanitario nazionale, per il sostegno delle attività finalizzate alla tutela della salute dei cittadini.
2. In particolare sono oggetto di contribuzione le azioni volte a garantire:
 - a. il primo soccorso ed il trasporto d'urgenza ai presidi ospedalieri;
 - b. la promozione della donazione del sangue e degli organi, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge;
 - c. l'organizzazione di attività volte alla prevenzione in ambito sanitario e alla diffusione della conoscenza delle più importanti tematiche medico-sociali, con particolare riferimento alle patologie della popolazione infantile ed anziana e all'antinfortunistica.

Art. 9 – Attività di diffusione dell'istruzione

1. Il Comune di Vado Ligure esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge per assicurare il diritto allo studio ed il sostegno scolastico, secondo le modalità previste da apposito regolamento concernente i relativi servizi. Del pari, il Comune agisce con separati accordi con le istituzioni scolastiche territoriali al fine di sostenere il miglioramento complessivo dell'offerta formativa.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, Il Comune di Vado Ligure promuove ulteriormente la diffusione dell'istruzione mediante contributi per:
 - a. l'attivazione di iniziative concernenti l'orientamento scolastico e professionale e interventi di alternanza scuola-lavoro;
 - b. la realizzazione di attività scolastiche integrative e di doposcuola volte alla prevenzione e/o eliminazione di situazioni di disagio e di abbandono scolastico;
 - c. il potenziamento delle biblioteche scolastiche ed il miglioramento della loro fruizione oltreché interventi volti a favorire l'integrazione ed il coordinamento con le altre realtà bibliotecarie del territorio;
 - d. la realizzazione di convegni, seminari e stages, rivolti ad insegnanti e/o studenti, finalizzati allo sviluppo qualitativo dello studio ed all'approfondimento delle interazioni scuola/società.

Art. 10 – Attività di promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale

1. Gli interventi del Comune di Vado Ligure per la promozione della pace e della solidarietà internazionale sono particolarmente rivolti a:
 - a. contribuire al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo;
 - b. fornire mezzi o altri aiuti alle città gemellate o con le quali esista un rapporto di collaborazione situate nei paesi di cui al punto a);
 - c. sovvenzionare il soggiorno nel Comune di Vado Ligure di giovani stranieri provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione;
 - d. contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di giovani di Vado Ligure all'estero, nell'ambito di programmi di scambi internazionali;
 - e. sostenere iniziative per favorire gli scambi culturali, la conoscenza tra i popoli, la promozione della cultura della pace e della solidarietà.

2. Il Comune di Vado Ligure interviene inoltre, direttamente o attraverso gli organismi all'uopo preposti, in favore di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 11 – Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e di protezione civile

1. Gli interventi del Comune di Vado Ligure volti a favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche si sostanziano:
 - a. nel sostegno di attività promosse per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b. nel concorso agli oneri per la dotazione di enti operanti nell'ambito della protezione civile, di attrezzature, mezzi e sistemi per la protezione dell'ambiente e per il sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali;
 - c. nel concorso alle opere ed attività promosse per la bonifica, il ripristino, la pulizia, il mantenimento, la protezione di aree verdi di particolare pregio ambientale, nonché per opere di rimboschimento;
 - d. nel sostegno ad iniziative e manifestazioni per la promozione del rispetto e della salvaguardia degli elementi naturali, ambientali e paesaggistici;
 - e. nel contributo alle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di educazione ambientale.

Art. 12 – Attività di promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali

1. Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici per:
 - a. il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione dei beni contenuti in archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, anche di proprietà di soggetti terzi che s'impegnino irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette;
 - b. la promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio storico, artistico e monumentale della comunità;
 - c. il sostegno ad attività di ricerca, conservazione documentale e divulgazione concernenti la storia e le tradizioni locali;
 - d. l'organizzazione di premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche e scientifiche, che abbiano rilevante interesse per la comunità e/o concorrano in misura notevole alla valorizzazione territoriale;
 - e. l'organizzazione di attività teatrali, musicali, cinematografiche ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico.

Art. 13 – Promozione della pratica sportiva

1. Gli interventi del Comune di Vado Ligure nell'ambito di cui al presente articolo sono finalizzati alla promozione della pratica sportiva quale strumento di educazione, formazione ed integrazione sociale, come mezzo per il raggiungimento e il mantenimento della forma fisica oltreché come modalità di utilizzo del tempo libero, da perseguirsi attraverso:
 - a. sostegno a soggetti che, in modo esclusivo o prevalente, promuovano l'esercizio della pratica sportiva amatoriale e/o di attività fisico-motorie rivolte in particolare ai giovani, alle famiglie, agli anziani;
 - b. sostegno all'organizzazione sul territorio comunale di gare e manifestazioni sportive, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di particolare risonanza;
 - c. concessione, in uso gratuito ovvero a prezzi agevolati, di strutture e/o attrezzature sportive, in conformità e compatibilmente con quanto a riguardo già disposto dalle specifiche regolamentazioni relative all'impiantistica sportiva.

Art. 14 – Promozione delle attività ricreative e del tempo libero

1. Fatto salvo quanto più specificatamente indicato ai precedenti artt. 12 e 13, il Comune può anche garantire il sostegno ad attività finalizzate alla creazione di durevoli occasioni aggregative e di impiego del tempo libero, con particolare riguardo a quelle a partecipazione gratuita rivolte alle fasce giovanili e della terza età, con riguardo primario a quelle non di carattere prettamente culturale o sportivo,

Art. 15 – Interventi per la valorizzazione delle attività turistiche ed economiche

1. Possono essere oggetto di sostegno comunale gli interventi rivolti alla realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle attività economiche locali ed all'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.
2. In particolare possono essere oggetto di contributi:
 - a. il concorso all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni similari, che abbiano svolgimento sul territorio del Comune di Vado Ligure ovvero al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione dei settori e delle attività produttive vadesi;
 - b. il concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di produzioni locali, quando la partecipazione a tali iniziative sia giudicata rappresentativa del settore produttivo interessato.

TITOLO III – PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 16 – Generalità

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le somme da destinare all'erogazione di contributi per le finalità previste dal presente Regolamento, eventualmente suddivise per i settori d'intervento di cui agli articoli da 8 a 15, da ripartirsi tra contributi ordinari e contributi straordinari, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, con propria deliberazione di indirizzo ed in coerenza con gli strumenti di programmazione, ad individuare i campi di intervento oggetto di contributo oltretutto a percentualizzare l'incidenza dei contributi straordinari sugli stanziamenti complessivi specifici previsti a Bilancio.
3. Il Comune di Vado Ligure provvede a dare idonea pubblicità in ordine agli stanziamenti disponibili e dei termini entro cui presentare le relative istanze, mediante comunicazione sull'Albo pretorio del proprio sito istituzionale e per mezzo di ogni altro eventuale mezzo ritenuto utile a fornirne la massima conoscenza.
4. Le istanze per l'ottenimento di contributi, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità alla modulistica appositamente predisposta e corredate dei documenti richiesti. Se presentata da soggetto diverso da ente pubblico, deve contenere la dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
5. Limitatamente alle associazioni sportive, deve essere altresì dichiarata l'affiliazione a Federazioni Sportive facenti parte del C.O.N.I., ovvero l'affiliazione a Enti di promozione sportiva.
6. Non possono essere beneficiari di contributi i soggetti che risultino, a qualsiasi titolo, debitori nei confronti del Comune di Vado Ligure alla data di presentazione dell'istanza di contributo.
7. Il Settore competente, nel caso riceva domande non redatte sui moduli all'uopo predisposte ovvero incomplete, deve invitare il soggetto richiedente a regolarizzarle nel termine perentorio di giorni 10. In caso di mancata regolarizzazione nel termine stabilito, la domanda viene rigettata.
8. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività/iniziativa in ordine alle quali ha riconosciuto il proprio sostegno finanziario.
9. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati, a qualunque titolo, di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

10. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
11. La concessione dell'intervento contributivo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 17 – Contributi ordinari: procedimento di concessione

1. A termini del precedente art. 4, comma 2, possono accedere ai contributi ordinari esclusivamente i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. a), fatto salvo il disposto di cui all'art. 6, comma 4.
2. Compete alla Giunta Comunale stabilire i criteri e le modalità attraverso cui procedere al riparto della contribuzione ordinaria tra i soggetti istanti, da elaborarsi sulla base degli elementi valutativi di seguito indicati:
 - anzianità del soggetto e continuità nel tempo delle attività proposte e del servizio svolto nell'interesse della collettività;
 - numero degli iscritti o aderenti, con particolare riferimento ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni;
 - sede sociale o struttura utilizzata per le pratiche statutarie;
 - quantità, qualità e valenza sociale delle attività svolte nel corso dell'anno: nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1 viene dato particolare rilievo a coloro che svolgono attività prevalentemente a favore dei bambini, dei giovani, degli anziani, delle persone in stato di svantaggio fisico, psichico o sociale, nonché a coloro che promuovono iniziative destinate alla generalità dei cittadini, con particolare riferimento:
 - alla realizzazione di attività in collaborazione con il Comune di Vado Ligure;
 - alla tipologia, modalità e destinatari dei servizi offerti dal soggetto istante;
 - alle modalità di finanziamento del soggetto istante.
3. In aderenza a criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti, la concessione di contributi ordinari si svolge attraverso la predisposizione e pubblicazione di appositi bandi annuali. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, i bandi sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno.
4. In conformità ai criteri ed alle modalità approvati dalla Giunta Comunale e di quanto contenuto nei bandi annuali, il Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze relative, predispose il piano di riparto tra i soggetti ammessi alla contribuzione ordinaria, nei limiti massimi stabiliti per la contribuzione in oggetto.
5. Saranno esclusi dalla contribuzione relativa all'anno considerato i soggetti che abbiano cessato la propria attività nel corso dell'anno medesimo. Nel caso di cessazione in epoca successiva alla predisposizione del piano di riparto, tali soggetti saranno comunque tenuti alla restituzione della somma a loro spettante, se ed in quanto percepita.
6. Successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle istanze per l'ottenimento di contributi straordinari, le somme non assegnate per tali contributi saranno eventualmente redistribuite, relativamente a ciascun settore di intervento, in qualità di contributi ordinari, conformemente al piano di riparto di cui al precedente comma 4.

Art. 18 – Contributi straordinari: istanza ed elementi valutativi

1. Per l'ottenimento di contributi straordinari o comunque non ricorrenti, finalizzati al sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, l'istanza di concessione, redatta su apposito modulo, deve essere corredata del programma dettagliato dell'iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del piano finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.
2. La richiesta di contributo è assegnata, ai fini istruttori, al Responsabile del Settore competente e viene trasmessa per conoscenza all'Assessore interessato. Qualora la richiesta fosse indirizzata ad un Assessorato e/o Settore non competente per materia, è cura di questi reindirizzare correttamente la medesima, senza onere di nuova presentazione a carico del richiedente.
3. In sede istruttoria, l'istanza dovrà essere valutata con riguardo alla sua rilevanza sotto l'aspetto del pubblico interesse, con particolare riguardo a:
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale, col presente Regolamento e con gli atti di programmazione comunali approvati;

- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
 - valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
 - incidenza del volontariato nell'attività svolta;
 - natura dell'iniziativa/attività svolta, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
 - valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.
4. Non possono essere attribuiti contributi o altri benefici economici a favore di soggetti ed iniziative privi dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con le norme regolamentari.
 5. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 10, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo non sono comunque considerate ammissibili le spese di seguito dettagliate:
 - spese per servizi alberghieri e di ristorazione, compresi rinfreschi, cene di rappresentanza, riferibili al pernottamento ed al soggiorno di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;
 - spese per servizi di ristoro e catering;
 - spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;
 - spese per consulenze.
 6. Non sono altresì considerate ammissibili le spese quali pagamento di imposte comunali (affissioni, ecc), sanzioni, ammende, ecc.
 7. Eventuali spese non documentabili (quali, a titolo esemplificativo, le spese relative a utenze, di cancelleria, acquisto carburanti, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 10% delle spese totali sostenute e documentate.
 8. Non è in alcun modo consentita l'erogazione di contributi mediante il pagamento diretto di fornitori dei beneficiari dei contributi stessi.

Art. 19 - Contributi straordinari: procedimento di concessione

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e laddove si rendessero necessarie integrazioni e/o correzioni, assegna al richiedente un termine di 10 giorni per provvedere, ovvero acquisisce d'ufficio, ove possibile, le informazioni mancanti.
2. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione, fatti salvi gli ulteriori termini assegnati per integrazioni e/o correzioni. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente.
3. La Giunta Comunale, in forza dell'istruttoria condotta dal Settore competente, dispone in ordine all'assegnazione ovvero al diniego del contributo richiesto.
4. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede a quantificare l'ammontare del contributo da assegnare, sulla base della spesa preventivata dal soggetto istante per l'iniziativa e fermo restando, comunque, il limite massimo riconoscibile stabilito nel 50% di tale spesa. In ogni caso, per ogni attività o evento, può essere concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell'iniziativa, così come risultante dal piano finanziario di cui al precedente art. 18, comma 1.
5. Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 18 in ordine alle spese ammissibili, la quantificazione verrà effettuata prendendo in considerazione tutti i costi vivi e documentabili necessari alla realizzazione di quanto oggetto d'istanza, con esclusione dell'opera prestata a titolo di volontariato e dell'uso di strumentazione propria.
6. In considerazione delle finalità previste e delle attività da sostenersi, la Giunta Comunale può derogare ai limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo per l'erogazione di contributi straordinari nei settori d'intervento di cui al precedente art. 10.
7. Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – singole istanze per esaurimento dei fondi stanziati, il Settore competente provvede a darne comunicazione ai richiedenti. Eventuali stanziamenti di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario, comportano il riesame di tutte le istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi.

8. Il Comune può procedere ad una sola comunicazione di rigetto per tutte le istanze presentate successivamente all'esaurimento dei fondi. In tal caso la comunicazione può avvenire a mezzo del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 20 – Contributi straordinari: rendicontazione ed erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente alla presentazione di documentata rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività oggetto di contributo e dovrà contenere:
 - a. sintetica relazione illustrativa dello svolgimento e dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione finanziata;
 - b. bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa, con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa oltreché documentazione giustificativa di tutte le voci di entrata e di spesa;
 - c. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale;
 - d. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione autocertificazione ai sensi di legge della conformità all'originale delle fotocopie di tutta la documentazione giustificativa. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere l'esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.
4. Per contributi riconosciuti di importo pari o inferiore a € 500,00=, in alternativa all'esibizione della documentazione giustificativa di cui al precedente comma 2, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - a firma del legale rappresentante dell'ente beneficiario - in cui siano fatte risultare tutte le voci di entrata e di spesa.
5. Il Responsabile del Settore competente può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda, fermo restando quanto previsto all'art. 18, comma 5.
6. Qualora l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta (al netto, quindi, delle entrate complessivamente acquisite) risulti inferiore a quello preventivato, il contributo sarà ricalcolato su tale base e, in conformità, erogato.

Articolo 21 - Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui al precedente art. 20 e la relativa verifica da parte del Responsabile del Settore competente, costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione di contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
 - l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridimensionata, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 18 del presente Regolamento. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate al Settore di riferimento e da quest'ultimo accolte;
 - non è stata presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, salvo concessione di proroghe motivate ed eccezionali;
 - è stato violato l'obbligo di cui all'art. 20, comma 2, lett. d., con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, fatte salve le responsabilità penali;
 - è stato violato l'obbligo di cui al successivo art. 23.

3. La decadenza dal contributo è disposta, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, con atto della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del settore competente.
4. La mancata realizzazione o la realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno ovvero nell'anno successivo.
5. La giunta Comunale, per ragioni di interesse pubblico, può revocare la concessione di un contributo eventualmente concesso. In tal caso, viene data tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari, senza che questi possano vantare diritti ad indennizzi o risarcimenti.

TITOLO IV – PATROCINIO

Articolo 22 - Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale e rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio non comporta la concessione di alcun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi unicamente i benefici consistenti in abbattimenti di tariffe previsti, nella fattispecie, da leggi o altri regolamenti.
3. La richiesta di patrocinio deve essere presentata, sull'apposita modulistica almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, alla Segreteria del Sindaco per la necessaria istruttoria.
4. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa con la specificazione delle finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se l'ingresso è libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
5. Qualora, per la stessa iniziativa, oltre che il patrocinio sia richiesto anche un contributo e/o un'agevolazione economica, l'istruttoria relativa viene svolta dal Settore competente.
6. Dell'eventuale diniego viene data al richiedente motivata comunicazione.

TITOLO V – PUBBLICITA' E DIVULGAZIONE

Art. 23 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. A fronte della concessione di contributi, agevolazioni economiche e/o patrocini, al soggetto beneficiario è fatto obbligo di evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione delle iniziative e attività sostenute dal Comune, la collaborazione di quest'ultimo, utilizzando la dicitura "Con il contributo/patrocinio del Comune di Vado Ligure", unitamente allo Stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
3. I soggetti che, senza aver ottenuto alcun patrocinio e e/o beneficio economico comunale di cui al presente Regolamento, utilizzino abusivamente il nome o lo Stemma comunale, saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione

1. In forza delle previsioni di cui all'art. 12 della Legge 7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., il Comune di Vado Ligure provvederà alla pubblicazione del presente Regolamento nonché di tutti gli atti ad esso correlati e conseguenti nonché dell'elenco dei soggetti beneficiari.
2. Le informative di cui precedente comma saranno pubblicizzate nelle forme e secondo le modalità di cui alle richiamate disposizioni normative nazionali.

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA

Art. 25 – Applicazione del Regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2023 e si applica con riferimento alla concessione ed erogazione di contributi relativi all'anno di entrata in vigore e seguenti.